

## CAPO III

*Promotore finanziario,  
società di progetto e disciplina  
della locazione finanziaria per i lavori (1)*

(1) Rubrica modificata *ex art. 2, co. 1, lett. nn)*, d.lgs. 31-7-2007, n. 113.

**152. Disciplina comune applicabile.** — 1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:

— della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);

— della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

— della parte IV (contenzioso);

— della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento.

**153. Finanza di progetto.** (1) — 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

*b)* che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

*a)* prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;  
*b)* redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

*c)* pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

*d)* quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

*e)* qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione

delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere *a)* e *b)*, procedere come segue:

*a)* pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

*b)* provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera *c)*;

*c)* bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

*d)* ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

*e)* ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

*f)* ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera *e)* la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.

Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere *d)*, *e)*, il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

*a)* se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

*b)* se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

*c)* se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere *a)*, *b)*, *c)*, si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera *a*), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere *b*) e *c*), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere *e*) ed *f*).

19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

(1) Art. sostituito ex art. 1, co. 1, lett. *ee*), d.lgs. 11-9-2008, n. 152.

Dispone l'art. 1, co. 2, d.lgs. 152/2008 cit.: «*La disciplina recata dall'articolo 153 del codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011*».

#### 154. Valutazione della proposta (art. 37ter, L. n. 109/1994). — (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.lgs. 11-9-2008, n. 152 (art. 1, co. 1, lett. *ff*)).

**155.** *Indizione della gara* (art. 37 quater, L. n. 109/1994). — (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.lgs. 11-9-2008, n. 152 (art. 1, co. 1, lett. *ff*).

**156.** *Società di progetto* (art. 37 quinquies, L. n. 109/1994). — 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153 (1). La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

(1) Parole così sostituite alle precedenti «all'articolo 155» ex art. 1, co. 1, lett. *gg*, d.lgs. 11-9-2008, n. 152.

**157. Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto** (art. 37sexies, L. n. 109/1994). — 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**158. Risoluzione** (art. 37septies, L. n. 109/1994). — 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

**159. Subentro** (art. 37octies, L. n. 109/1994). — 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che (1):

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1bis (1).

Ibis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto (2).

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

2bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15ter (2).

(1) Comma 1 modificato e lettera *b*) così sostituita *ex art. 2, co. 1, lett. ll)*, n. 1), d.lgs. 11-9-2008, n. 152.

(2) Commi 1bis e 2bis introdotti *ex art. 2, co. 1, lett. ll)*, nn. 2) e 3), d.lgs. 152/2008 cit.

**160. Privilegio sui crediti** (art. 37nonies, L. n. 109/1994). — 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176 (1).

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

(1) Comma sostituito *ex art. 2, co. 1, lett. mm)*, d.lgs. 11-9-2008, n. 152.

**160bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.** (1) — 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo (2).

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno,



in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

4bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti (3).

4ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera (3).

4quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario (3).

(1) Art. inserito *ex d.lgs. 31-7-2007, n. 113 (art. 2, co. 1, lett. pp)*.

(2) Comma modificato *ex art. 2, co. 1, lett. nn)*, n. 1), d.lgs. 11-9-2008, n. 152.

(3) Commi 4bis, 4ter e 4quater aggiunti *ex art. 2, co. 1, lett. nn)*, n. 2), d.lgs. 152/2008 cit.

## CAPO IV

### *Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (1)*

(1) Ai sensi dell'art. 253, co. 27, lett. a), in relazione al presente Capo IV, non trovano applicazione l'art. 9, il Titolo III, Capo II, e il Titolo IV, Capo IV e V, del d.P.R. 21-12-1999, n. 554, riportato alla Parte II, § 2.

## Sezione I

### *Infrastrutture e insediamenti produttivi*

**161.** *Oggetto e disciplina comune applicabile* (art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002). — 1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonché l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali quadro tra il Governo e ogni

singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

1bis. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche da realizzare, secondo modelli definiti con delibera del CIPE, e acquisiscono sugli stessi le valutazioni dell'Unità tecnica-Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dirette a verificare, per le infrastrutture che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Per le infrastrutture strategiche che prevedono il ricorso a capitali privati il CIPE, ai fini delle proprie deliberazioni, acquisisce, comunque, le valutazioni della predetta Unità (1).

1ter. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato, sia di rischio che di debito, nella misura maggiore possibile (1).

2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.

3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del presente capo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le proprie attività contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.

5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie attività rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al comma 1.

6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:

— della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);

- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

6bis. Per consentire il monitoraggio finanziario delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici), tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, dovranno procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati informativi utilizzati per il pagamento dei fornitori (1).

(1) Comma aggiunto *ex art. 2, co. 1, lett. rr*), d.lgs. 31-7-2007, n. 113.

**162.** *Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi* (art. 1, co. 7, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005). — 1. Salve le definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al presente capo:

a) programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture (1);

c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture e insediamenti produttivi inseriti nel programma;

d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui all'articolo 161 comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o internazionale;

e) fondi, indica le risorse finanziarie — integrative dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili — che la legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;

f) CIPE è il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;

g) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all'articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusio-

ne dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del presente capo;

*h)* finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di progetto.

(1) Lettera modificata *ex art. 3, co. 1, lett. bb)*, d.lgs. 26-1-2007, n. 6.

**163. Attività del Ministero delle infrastrutture** (art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005) (1). — 1. Il Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscrivere tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:

*a)* promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;

*b)* promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;

*c)* promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;

*d)* provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al

## A

### Accesso

- ai documenti
  - e Osservatorio dei contratti pubblici quale garante dell' (art. 7, co. 4, lett. *f*), d.lgs. 163/2006);
- agli atti
  - di gara dei concessionari di lavori pubblici (art. 149, co. 1, d.lgs. 163/2006)
  - e divieti di divulgazione (art. 13, d.lgs. 163/2006)
  - nei procedimenti dei lavori pubblici (art. 10, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - nella procedura di asta elettronica (art. 85, co. 12, d.lgs. 163/2006)
  - regolamento attuativo in materia di pubblicità degli atti e procedure di accesso (art. 5, co. 5, lett. *e*), d.lgs. 163/2006)

### Accordo

- bonario (art. 240, d.lgs. 163/2006)
- quadro
  - avviso per la conclusione di un (art. 65, d.lgs. 163/2006)
  - conclusione di un (art. 59, d.lgs. 163/2006)
  - definizione di (art. 3, co. 13, d.lgs. 163/2006)
  - durata dell' (art. 59, co. 9, d.lgs. 163/2006)
  - informazioni riguardo alla conclusione di un (art. 79, co. 1, d.lgs. 163/2006)

- omissione di talune informazioni relative alla conclusione di un (art. 65, co. 6, d.lgs. 163/2006)
- pubblicazione nel bando di gara dell' (art. 64, d.lgs. 163/2006)
- ricorso all'asta elettronica per il rilancio del confronto competitivo fra le parti di un (art. 85, co. 2, d.lgs. 163/2006)
- verbale dell' (art. 78, d.lgs. 163/2006)

### Acquisto di beni e servizi

- definizione di appalti pubblici di forniture quali acquisto di prodotti (art. 3, co. 9, d.lgs. 163/2006)
- appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25, d.lgs. 163/2006)
- acquisto di beni e servizi mediante procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (art. 85, co. 13, d.lgs. 163/2006)

### Appalti

- affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici (artt. 149-151, d.lgs. 163/2006)
- affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici (art. 148, d.lgs. 163/2006)
- aggiudicazione (artt. 53-55, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
- di lavori pubblici, di forniture, pubblici di servizi (All. IX, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*

- per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili (art. 83, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - cause di esclusione dalle gare (art. 75, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - condizione per la partecipazione alle gare (art. 73, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
  - criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - di lavori pubblici
  - disposizioni preliminari sugli appalti di lavori pubblici (art. 71, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto (artt. 23-27, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
  - esclusi (artt. 12-18, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
  - forme di pubblicità (art. 80, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - licitazione privata semplificata (art. 77, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - norme applicabili agli appalti pubblici di servizi (artt. 20-22, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
  - obblighi connessi ai contratti d'appalto (art. 26, d.lgs. 81/2008), in *Contratti d'appalto e sicurezza sul lavoro*
  - procedure accelerate (art. 81, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - procedure di scelta del contraente (art. 76, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - procedure per l'aggiudicazione degli appalti (artt. 28-34, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
  - riservati (art. 19, Dir. 2004/18), in *Norme comunitarie*
  - segretezza e sicurezza (art. 82, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - termini per le gare (art. 79, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
  - trattativa privata preceduta da gara informale (art. 78, d.P.R. 554/1999), in *Lavori pubblici*
- Antimafia, normativa** (art. 247, d.lgs. 163/2006)
- Arbitrato**
- camera arbitrale e albo degli arbitri (art. 242, d.lgs. 163/2006)
  - giudizi arbitrali (art. 241, d.lgs. 163/2006)
  - spese del procedimento arbitrale (art. 10, d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 241, co. 12, d.lgs. 163/2006)
  - tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla camera arbitrale (All., d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 243, co. 5, d.lgs. 163/2006)
  - ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale (art. 243, d.lgs. 163/2006)
- Asta elettronica**
- definizione (art. 3, co. 15, d.lgs. 163/2006)
  - esclusione degli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto pre-

- stazioni intellettuali dall' (art. 3, co. 15, d.lgs. 163/2006)
- ricorso all' (art. 85, d.lgs. 163/2006)
- ricorso per il rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro all' (art. 85, co. 2, d.lgs. 163/2006)

#### **Autorità autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 6, d.lgs. 163/2006)**

- disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell' Autorità e norme finanziarie (art. 8, d.lgs. 163/2006)
- osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 7, d.lgs. 163/2006)

#### **Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79bis, d.lgs. 163/2006)**

### **B**

#### **Bandi di gara**

- avviso sui risultati della procedura di affidamento (art. 65, d.lgs. 163/2006)
- bando di gara (art. 64, d.lgs. 163/2006)
- casi in cui il principio di economicità è subordinato ai criteri previsti dal bando (art. 2, co. 2, d.lgs. 163/2006)
- condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito (art. 67, d.lgs. 163/2006)
- indicazione nel bando del nominativo del responsabile del procedimento (art. 10, co. 8, d.lgs. 163/2006)
- indicazione nel bando dello sportello dei contratti pubblici (art. 9, co. 6, d.lgs. 163/2006)
- informazioni che devono comparire nei bandi di gara nei settori speciali (All. XIII, d.lgs. 163/2006)

- informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario di lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice (All. IX C, d.lgs. 163/2006)
- modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 66, d.lgs. 163/2006)
- procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56, d.lgs. 163/2006)
- procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57, d.lgs. 163/2006)
- procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici (art. 144, d.lgs. 163/2006)
- pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici (art. 150, d.lgs. 163/2006)

#### **Beni culturali e ambientali**

- ambito di applicazione appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali (art. 198, d.lgs. 163/2006)
- attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie (art. 202, d.lgs. 163/2006)
- contratti relativi ai beni culturali (Capo II, artt. 197-205, d.lgs. 163/2006)
- disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi a beni culturali (art. 197, d.lgs. 163/2006)
- disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi (art. 199, d.lgs. 163/2006)
- limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario (art. 200, d.lgs. 163/2006)
- progettazione (art. 203, d.lgs. 163/2006)
- qualificazione dei beni culturali (art. 201, d.lgs. 163/2006)

- sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione (art. 204, d.lgs. 163/2006)
- varianti (art. 205, d.lgs. 163/2006)

## C

### Camera arbitrale

- arbitrato (art. 241, d.lgs. 163/2006)
- camera arbitrale e albo degli arbitri (art. 242, d.lgs. 163/2006)
- spese del procedimento arbitrale (art. 10, d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 241, co. 12, d.lgs. 163/2006)
- tariffa per la determinazione del corrispettivo dovuto alla camera arbitrale (All., d.m. 398/2000), in *Camera arbitrale*; (art. 243, co. 5, d.lgs. 163/2006)
- ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale (art. 243, d.lgs. 163/2006)

### Capitolato d'oneri

- condizioni particolari per l'esecuzione del contratto purché precisate nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato d'oneri (art. 69, co. 1, d.lgs. 163/2006)
- conformità di un'offerta indicativa al capitolato d'oneri (art. 60, co. 3 e 4, d.lgs. 163/2006)
- contenuto delle offerte (art. 74, co. 2 e 4, d.lgs. 163/2006)
- descrizione nel capitolato d'oneri dei requisiti che le varianti devono rispettare (art. 76, co. 3, d.lgs. 163/2006)
- documento del contratto di appalto contenente le specifiche tecniche (art. 68, co. 1, d.lgs. 163/2006)
- invio dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari nelle procedure aperte (art. 71, d.lgs. 163/2006)

- precisazioni nel capitolato d'oneri ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (art. 60, co. 6, d.lgs. 163/2006)
- riduzione del termine minimo di ricezione delle offerte in caso di accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri per via elettronica (art. 70, co. 9, d.lgs. 163/2006)
- termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri nelle procedure ristrette o negoziate (art. 72, d.lgs. 163/2006)
- termini per fornire il capitolato d'oneri e gli altri documenti necessari (art. 70, co. 10, d.lgs. 163/2006)

### Codice dei contratti pubblici

- aggiornamenti (art. 255, d.lgs. 163/2006)
- abrogazioni (art. 256, d.lgs. 163/2006)
- competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome (art. 4, d.lgs. 163/2006)
- contenzioso (Parte IV, artt. 239-246, d.lgs. 163/2006)
- copertura finanziaria (art. 252, d.lgs. 163/2006)
- definizioni (art. 3, d.lgs. 163/2006)
- disposizioni di coordinamento, finali e transitorie abrogazioni (Parte V, artt. 247-257, d.lgs. 163/2006)
- entrata in vigore (art. 257, d.lgs. 163/2006)
- oggetto (art. 1, d.lgs. 163/2006)
- principi (art. 2, d.lgs. 163/2006)
- principi e disposizioni comuni (Parte I, Tit. I, d.lgs. 163/2006)
- principi relativi all'esecuzione del contratto (Capo V, artt. 113-120, d.lgs. 163/2006)
- regolamento e capitolati (art. 5, d.lgs. 163/2006)